

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 940)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1977
(V. Stampato n. 638)

**d'iniziativa dei deputati OTTAVIANO, CANULLO, CIAI TRIVELLI Anna Maria, GIAN-
NANTONI, GRASSUCCI, POCHETTI, TREZZINI, TROMBADORI, VETERE, BALDAS-
SARI, BOCCHI, CALAMINICI, CASALINO, CERAVOLO, CUFFARO, FORTE, GUASSO,
GUERRINI, GUGLIELMINO, MARCHI DASCOLA Enza, PANI e TAMBURINI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 ottobre 1977*

Modifica della legge 10 novembre 1973, n. 755, concernente
la gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale
e integrazione della legge 22 dicembre 1973, n. 825, per
interventi urgenti negli aeroporti aperti al traffico civile

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
e 15 della legge 10 novembre 1973, n. 755,
sono abrogati.

È altresì risolta di diritto la convenzione
stipulata in data 26 giugno 1974, n. 2819,
tra il Ministero dei trasporti e la Società

« Aeroporti di Roma - Società per la gestione del sistema aeroportuale della capitale p.A. », ed approvata con decreto del Ministro dei trasporti in data 1° luglio 1974.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, sarà modificata, con atto aggiuntivo, la convenzione n. 2820 stipulata tra il Ministero dei trasporti e la Società Aeroporti di Roma in data 26 giugno 1974 ed approvata con decreto interministeriale del 1° luglio 1974.

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 novembre 1973, n. 755, è sostituito dal seguente:

« La società concessionaria provvederà a propria cura e spesa alla ordinaria e straordinaria manutenzione di tutte le opere, infrastrutture ed impianti del sistema aeroportuale della capitale, e fornirà gratuitamente alle amministrazioni dello Stato i locali e le aree necessarie per l'effettuazione dei servizi d'istituto per il movimento degli aeromobili, dei passeggeri e delle merci ».

Art. 3.

I numeri 3), 5) e 7) del secondo comma dell'articolo 5 della legge 10 novembre 1973, n. 755, sono abrogati.

Il numero 6) del medesimo comma è sostituito dal seguente:

« l'accantonamento in apposito fondo, a decorrere dal compimento del primo anno di gestione dopo l'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione n. 2820 stipulata in data 26 giugno 1974, degli eventuali utili di esercizio che, dopo le assegnazioni a riserva previste dalla legge, eccedano l'assegnazione di un dividendo annuale non superiore all'8 per cento del capitale sociale. Detto accantonamento dovrà essere

destinato ad investimenti nell'ambito del sistema aeroportuale della capitale, sulla base di programmi approvati dall'Amministrazione concedente ».

Art. 4.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società concessionaria è tenuta a presentare al Ministero dei trasporti:

a) un elenco degli interventi sulle infrastrutture e sugli impianti eseguiti dalla società negli aeroporti oggetto della concessione dal 1° luglio 1974, corredato dalla documentazione tecnica e finanziaria;

b) il conto degli oneri economici e finanziari sostenuti dalla società per la definizione dei rapporti inerenti alla risoluzione delle concessioni e degli appalti di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 10 novembre 1973, n. 755, corredato dalla documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti, nonché lo stato delle pendenze o delle controversie eventualmente in atto per la definizione dei rapporti stessi.

Ai fini del rimborso alla società concessionaria degli oneri sostenuti in relazione agli interventi e agli indennizzi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, si provvederà con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, ad approvare l'elenco degli interventi ed il conto degli oneri rimborsabili. La somma relativa sarà iscritta a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti nel limite massimo di lire 30 miliardi per l'anno 1978 e di lire 26 miliardi per l'anno 1979.

Art. 5.

La Società Aeroporti di Roma è tenuta a predisporre, senza alcun diritto a compenso, piani di ammodernamento e sviluppo degli impianti in concessione, a breve, medio e lungo termine, che farà pervenire al Ministero dei trasporti entro un anno

dall'entrata in vigore della presente legge.

Nei casi in cui l'Amministrazione dello Stato decida la realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento o ammodernamento degli impianti o delle infrastrutture del sistema aeroportuale della capitale, la Società Aeroporti di Roma è tenuta a sviluppare i relativi progetti di massima ed i progetti operativi nei tempi e secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dei trasporti.

Ove i progetti di cui al comma precedente vengano approvati con decreto del Ministro dei trasporti, l'approvazione equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere, e deve contenere l'indicazione della spesa autorizzata.

Art. 6.

Per la realizzazione delle opere previste nell'articolo precedente e delle altre opere ritenute indifferibili o urgenti, il Ministro dei trasporti si avvale della società concessionaria, mediante affidamento alla stessa in regime di concessione della esecuzione dei lavori e degli interventi occorrenti.

Si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, comma secondo, 5 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in quanto compatibili con le norme della presente legge.

Art. 7.

Per le esigenze di rispetto e di ampliamento dell'impianto aeroportuale di Fiumicino, ogni modifica all'attuale destinazione delle aree ad esso adiacenti quali risultano delimitate nella planimetria in scala 1/10.000 della variante al piano regolatore generale di Roma adottato con deliberazione dell'8 agosto 1974, n. 2632, è adottata con l'assenso del Ministero dei trasporti.

In caso di contrasto, si applica la procedura prevista dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 8.

Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, è inserito il seguente:

« Per l'esame dei progetti interessanti specificamente una o più regioni, il comitato indicato nel precedente comma è integrato da un rappresentante delle regioni interessate ».

Art. 9.

L'ufficio speciale del genio civile istituito con decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1246, nonchè l'annesso laboratorio prove e controllo materiali, sono soppressi a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.

I compiti attribuiti al predetto ufficio relativamente allo studio, alla progettazione, alla direzione, alla assistenza e alla contabilizzazione delle opere di completamento e di ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino sono trasferiti al Ministero dei trasporti — Direzione generale dell'Aviazione civile, unitamente al laboratorio prove e controllo materiali con l'intera dotazione di attrezzature esistenti.

Art. 10.

Il Ministro del tesoro provvede a trasferire dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a quello del Ministero dei trasporti le somme ancora disponibili per la esecuzione delle opere demandate all'ufficio speciale del genio civile nell'aeroporto di Roma-Fiumicino, apportando con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.